

## IMPEGNO DI RISERVATEZZA

SUZUKI ITALIA S.p.A.  
C. so Fratelli Kennedy 12, 10070 Robassomero (TO), Italia

Con il presente, si concorda quanto segue:

1. Di trattare le informazioni riservate, che sono fornite o divulgate o acquisite da Suzuki Italia S.p.A., in conformità con le Condizioni di base allegate al presente documento come Appendice 1 e alle Condizioni generali di ricezione di Informazioni riservate allegate al presente documento come Appendice 2.
2. Le appendici allegate al presente documento sono considerate parte essenziale del presente impegno unilaterale di riservatezza (di seguito "Impegno").

La Società ..... ha debitamente firmato il presente Impegno e lo ha inviato con l'intenzione di essere legalmente vincolato ai contenuti del presente nei confronti della Suzuki Italia S.p.A.

[La Società .....]

Firma: \_\_\_\_\_

Nome:

Titolo:

Data: \_\_\_\_\_, 20\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_

**Condizioni di base**

Item	Descrizione
1. “Scopo”	Condividere le informazioni per l’esecuzione del revisione ministeriale dei modelli Suzuki
2. Parti rilevanti	- Nessuna

## **Termini e condizioni generali per la ricezione di informazioni riservate**

1. Definizione di informazioni riservate e scopi. "Informazioni riservate" indica qualsiasi informazione scritta o elettronica e oggetti materiali e immateriali forniti o divulgati da Suzuki Italia S.p.A. ("Suzuki") che sono chiaramente contrassegnati o etichettati al momento della divulgazione come "riservati" o "di proprietà", tuttavia, nel caso in cui tale marcatura ed etichettatura non risulti possibile in pratica per qualsiasi oggetto tangibile, Suzuki può identificarlo come Informazioni riservate mediante un elenco che specifica tali oggetti e che afferma chiaramente che li stessi costituiscono o contengono Informazioni riservate. Suzuki fornirà l'elenco prima o contestualmente alla divulgazione stessa. Le informazioni fornite o divulgate oralmente o visivamente sono considerate Informazioni riservate solo se: (a) al momento della divulgazione sono identificate come riservate o di proprietà di Suzuki; (b) sono indicate per iscritto da Suzuki come "confidenziale" o "di proprietà"; e (c) l'indicazione scritta sia da noi ricevuta entro trenta (30) giorni dalla data di divulgazione di tali informazioni orali o visive. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui le informazioni fornite o divulgate da Suzuki o da noi acquisite ad opera di Suzuki in relazione allo Scopo (specificato nell'articolo 1 nell'Appendice 1) possano ragionevolmente essere considerate riservate o di proprietà di Suzuki, tali informazioni devono essere incluse nelle Informazioni riservate.

2. Fornitura di Informazioni riservate. Accettiamo che le Informazioni riservate ci saranno fornite o divulgate nella misura in cui Suzuki lo ritenga necessario per lo Scopo (i) a sua discrezione e che ciò non sia proibito legalmente o contrattualmente.

3. Utilizzo e non divulgazione delle Informazioni riservate. Utilizzeremo le Informazioni riservate solo per lo Scopo (i), non divulgheremo le Informazioni riservate a terzi senza il previo consenso scritto di Suzuki e adotteremo misure ragionevoli, almeno equivalenti a quelle utilizzate per proteggere le nostre Informazioni riservate, ma in ogni caso non inferiori ad un livello commercialmente ragionevole per mantenere confidenziali le Informazioni riservate. Fatti salvi i diritti stipulati nella Sezione 9 del presente documento, nel caso in cui le Informazioni riservate si perdano o vengano rubate o che siano divulgate o minacciate di essere divulgate a terzi non in linea con il presente Impegno, ne informeremo immediatamente Suzuki.

4. Estensione della divulgazione. Potremmo divulgare le Informazioni riservate solo ai nostri dirigenti collegati allo Scopo in base alla necessità di questi ultimi di conoscerle per ottemperare a quanto previsto dai rapporti contrattuali tra di noi stipulati, e garantiremo che tali persone siano a conoscenza e si impegnino a mantenere la natura confidenziale di tali Informazioni riservate e rispettino la confidenzialità e gli obblighi di non divulgazione previsti nel presente Impegno in relazione a tali Informazioni riservate.

5. Comunicazione alle parti interessate. In deroga alle Sezioni 3 e 4 del presente documento, potremo divulgare le Informazioni riservate alle nostre Parti Rilevanti (specificate nell'Articolo 2 dell'Appendice 1) in caso sia necessario che questi ultimi conoscano lo Scopo (i) e ai nostri consulenti professionali come avvocati, esperti fiscali e società di revisione in base alla loro necessità di conoscere le stesse, per l'esecuzione dei servizi che ci forniscono e in relazione al presente Impegno, a condizione che tali Parti Rilevanti abbiano concordato per iscritto di essere vincolate dagli stessi obblighi che assumiamo nell'ambito del presente Impegno.

6. Non duplicare, riprodurre o riassumere. Non duplicheremo, riprodurremo o sintetizzeremo le Informazioni riservate senza il previo consenso scritto di Suzuki, ad eccezione di quanto potrebbe essere necessario per la loro diffusione alle Parti Rilevanti e alle persone menzionate nelle Sezioni 4 e 5 precedenti e per l'archiviazione di moduli elettronici sui nostri server. Tali informazioni duplicate, riprodotte o riepilogate dovranno essere trattate come Informazioni riservate.

7. Eccezione. In deroga alla Sezione 1, alcune informazioni incluse nelle Informazioni riservate non saranno considerate Informazioni riservate nella misura in cui possiamo dimostrare che tali informazioni:

- (i) Siano o diventino di dominio pubblico senza alcuna nostra violazione del presente Impegno, o
- (ii) Siano già a noi note prima della divulgazione o acquisizione delle stesse o da noi sviluppate in modo indipendente senza alcuna nostra violazione del presente Impegno, o
- (iii) Ci siano riconosciute da una fonte diversa da Suzuki senza alcuna limitazione su ulteriori divulgazioni.

Se la divulgazione di Informazioni riservate è legalmente richiesta da qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o governativa avente giurisdizione in materia, potremo divulgare tali Informazioni riservate alle autorità solo nella misura legalmente richiesta e consentita, (1) comunicando tempestivamente per iscritto a Suzuki i relativi dettagli in modo che Suzuki possa chiedere un ordine protettivo o altri rimedi appropriati a tali autorità e (2) facendo il possibile per ottenere tale ordine o rimedio o assistendo Suzuki per ottenerlo.

8. Restituzione o distruzione di informazioni riservate. Su richiesta di Suzuki o, se applicabile, al completamento dello Scopo, restituiremo tutti gli originali, i duplicati, le riproduzioni, i riassunti e altri materiali, componenti e dispositivi contenenti Informazioni riservate o, a discrezione di Suzuki, distruggeremo gli stessi e certificheremo tale distruzione come da istruzioni di Suzuki.

9. Provvedimenti ingiuntivi, penalità e risarcimento danni. Riconosciamo che la violazione di qualsiasi disposizione del presente Impegno, da parte nostra e/o dei singoli nostri dipendenti e/o collaboratori per i quali saremo in solido responsabili nei confronti di Suzuki, può causare danni irreparabili a Suzuki; pertanto se violiamo o è probabile che violeremo qualsiasi disposizione del presente Impegno, Suzuki potrà, in aggiunta ai diritti e ai rimedi che ad essa spettano per legge, in equità o altro, ottenere un provvedimento preliminare ingiuntivo o equo ritenuto appropriato da un tribunale della giurisdizione competente e saremo responsabili per tutti i danni o perdite subiti da

Suzuki a seguito di tale violazione. Inoltre, nel momento in cui dovessimo violare qualsiasi disposizione del presente impegno, pagheremo a Suzuki una penale di 10.000,00 Euro per ogni violazione degli obblighi di riservatezza e non divulgazione (di seguito la "Penalità"). A scanso di equivoci, riconosciamo che la sanzione non sarà il limite di responsabilità che dovremo a Suzuki per la nostra violazione di cui al presente, e Suzuki avrà il diritto di richiedere qualsiasi altro risarcimento necessario per i danni o perdite subiti da Suzuki a seguito della suddetta violazione.

10. Nessun obbligo per ulteriori accordi. Ferme restando le disposizioni contenute nel presente Impegno, Suzuki non ha alcun obbligo di stipulare con noi ulteriori accordi in relazione allo Scopo.

11. Nessuna dichiarazione o garanzia. Accettiamo e riconosciamo che Suzuki non potrà essere ritenuta responsabile di alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza o completezza delle Informazioni riservate, Suzuki in nessun caso ha alcuna responsabilità per il risultato del nostro uso delle Informazioni riservate.

12. Proprietà delle informazioni riservate. Le informazioni riservate rimarranno di proprietà di Suzuki. La fornitura o la divulgazione da parte di Suzuki o l'acquisizione da parte nostra ad opera di Suzuki di Informazioni riservate non saranno considerate come concessione o ottenimento di qualsiasi diritto o licenza esplicita o implicita in relazione a qualsiasi delle Informazioni riservate né tantomeno come brevetti, marchi, diritti d'autore protezione segreta o altra proprietà intellettuale. Non rivendicheremo o registreremo, direttamente o indirettamente, Informazioni riservate come nostri brevetti, marchi, diritti d'autore, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale o richiederemo tale registrazione in qualsiasi parte del mondo. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto da Suzuki, qualsiasi sviluppo o derivato delle Informazioni riservate da noi eseguito appartiene o diventa di proprietà di Suzuki senza alcun compenso.

13. Modifica dell'Impegno. Il presente Impegno non può essere modificato se non mediante un accordo scritto tra le parti successivo alla data del presente Impegno e firmato dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

14. Nessuna rinuncia. L'eventuale tolleranza di Suzuki di far valere, in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo di tempo, l'esecuzione rigorosa da parte nostra di qualsiasi disposizione del presente Impegno non deve essere interpretata come una rinuncia a tale disposizione o al diritto di Suzuki, in seguito, di far valere ogni singola disposizione.

15. Mancata assegnazione. Il presente Impegno sarà vincolante per noi, i nostri rispettivi aventi causa e incaricati legittimi. Il presente Impegno sarà vincolante per noi, i nostri rispettivi aventi causa e incaricati legittimi. Qualsiasi presunta cessione, senza la previa approvazione scritta di Suzuki, sarà considerata nulla.

16. Clausola di salvaguardia. Se una qualsiasi disposizione del presente Impegno viene giudicata illegale, non valida, non efficace o non applicabile da qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o governativa competente, tale disposizione deve essere applicata nella misura massima consentita, ma se completamente inapplicabile, tale disposizione sarà considerata nulla e le restanti disposizioni dovranno continuare in pieno vigore ed efficacia.

17. Durata. Il presente Impegno entrerà in vigore a decorrere dalla data della firma e rimarrà in vigore e avrà effetto per un periodo indeterminato.

18. Legge applicabile. Il presente Impegno è regolato, interpretato e applicato conformemente alle leggi italiane.

19. Foro competente. Eventuali reclami o controversie che dovessero insorgere tra noi e Suzuki in relazione al presente Impegno saranno rimessi alla competenza del Foro di Torino.

[QUESTA PARTE È LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO]